

CONDIZIONI GENERALI

1) OGGETTO

A mezzo del presente contratto la società RIVOLTA PONTEGGI SRL (in seguito RIVOLTA PONTEGGI) concede in noleggio al Committente, le strutture specificate nelle annesse condizioni particolari, per il periodo ed il prezzo concordato tra le parti. Le condizioni contrattuali sono impegnative per la RIVOLTA PONTEGGI per giorni solari 30 (trenta) a far tempo dalla sottoscrizione dello stesso. Il presente contratto vincola le parti al pieno rispetto ed adempimento delle obbligazioni previste, in particolare il prezzo pattuito è comunque integralmente dovuto dal Committente, anche ove le strutture vengano utilizzate per un periodo di tempo inferiore a quello contrattualmente determinato.

2) DECORRENZA

Il noleggio delle strutture di cui al presente contratto avrà inizio alla data di ultimazione del loro montaggio e avrà termine alla data di inizio del loro smontaggio. I tempi di consegna indicati nel presente contratto sono puramente indicativi e potranno subire variazioni per esigenze organizzative ovvero per cause di forza maggiore quali a titolo indicativo:

- la presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli (pioggia, neve, vento e/o umidità);
- la mancata disponibilità dei luoghi ove montare il ponteggio per causa non imputabile ad una delle parti;
- le altre cause di forza maggiore previste dalle leggi, da regolamenti ovvero dalle consuetudini in campo edile (scioperi, serrate, tumulti, attentati, ecc.)

Fatte salve le cause di forza maggiore, in caso di ritardo dovuto a cause tecniche la RIVOLTA PONTEGGI, sarà tenuta ad adempiere alla richiesta di montaggio o smontaggio delle strutture da parte del Committente entro il termine di otto giorni lavorativi qualora questa sia formulata tramite raccomandata A/R o fax accettato.

Qualora il lavoro debba essere, a richiesta del Committente, effettuato a più riprese, le giornate impiegate dalle maestranze della RIVOLTA PONTEGGI per il montaggio e lo smontaggio delle strutture tra una ripresa e l'altra non sono deducibili dal prezzo.

3) ONERI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

Sono in ogni caso a carico del Committente:

- l'ottenimento di permessi, licenze comunali per l'installazione dei ponteggi, degli impianti di illuminazione, di messa a terra ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione del ponteggio, ivi compreso il pagamento delle relative imposte e tasse
- la predisposizione di piani di appoggio adeguati, la puntellazione delle terrazze, delle pensiline e dei balconi, ecc., l'apprestamento ed il montaggio dei ganci per ancoraggio, ove necessario, del ponteggio, i ritocchi dell'ancoraggio;
- gli allestimenti delle strutture, quali la segnaletica
- la rimozione di vasi, fioriere, parabole, ferri stendibiancheria, pensiline in vetro, in ondulux, nonché di quant'altro, per sua natura asportabile senza particolare attività o danno al fabbricato, possa danneggiarsi o distruggersi durante l'installazione delle strutture. La RIVOLTA PONTEGGI non risponderà inoltre di eventuali danni che dovessero verificarsi a giardini e piante.
- lo sgombero a lavoro ultimato dei piani di lavoro dai calcinacci o da altro materiale lasciando le attrezzature in modo decoroso e pronte per lo smontaggio.

Il Committente è direttamente responsabile verso la RIVOLTA PONTEGGI ed i terzi per l'uso delle strutture noleggiate. In particolare dovrà curare che l'accesso sia limitato a personale in regola con gli adempimenti contributivi ed alle norme sulla sicurezza sul lavoro, dovrà evitare l'accesso a terzi estranei e più in generale manlevare la RIVOLTA PONTEGGI da qualsiasi responsabilità afferente l'uso dei ponteggi noleggiati con particolare ma non esclusivo riferimento a danni agli immobili cui è ancorato il ponteggio, e più in generale a persone e/o cose.

4) ONERI DELLA RIVOLTA PONTEGGI

Sono in ogni caso a carico della RIVOLTA PONTEGGI:

- la progettazione esecutiva del ponteggio, il pertinente montaggio e lo smontaggio;
- la fornitura dell'organizzazione aziendale dei macchinari, delle attrezzature e della manodopera per lo svolgimento dei lavori;
- la fornitura e l'utilizzo nell'opera di materiali con caratteristiche rispondenti a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali in materia di imprese edili;
- l'onere di provvedere alle assicurazioni contro le malattie, gli infortuni, nonché a tutte le previdenze sociali obbligatorie per i titolari e tutte le maestranze impiegate.

5) MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE

Le strutture, salvo eccezioni contrattualmente previste, saranno installate e successivamente smontate a cura della RIVOLTA PONTEGGI. Quest'ultima si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle opere a impresa di sua fiducia; resta comunque invariato, in tal caso il prezzo di noleggio contrattuale pattuito.

Qualora la RIVOLTA PONTEGGI interrompa il montaggio in corso è fatto espresso divieto al Committente di provvedere in proprio o per il tramite di propri incaricati al completamento dei lavori. Analogamente è fatto espresso divieto al Committente di procedere in proprio o per il tramite di propri incaricati allo smontaggio della struttura.

Nello svolgimento della propria opera la RIVOLTA PONTEGGI sarà libera di agire secondo il proprio intendimento secondo i dettami della più ampia discrezionalità tecnica. Dato atto della variabilità e della difficoltà tecnica dell'opera le parti riconoscono che i tempi indicati per lo svolgimento delle operazioni di montaggio e di smontaggio sono puramente indicativi e non vincolanti. Pertanto nessuna responsabilità e nessun rimborso e/o indennizzo, ad alcun titolo, sono previsti in caso di eventuali ritardi nell'installazione o nello smontaggio delle strutture, in particolare se dovuti a condizioni atmosferiche avverse o ad altri importanti e gravi motivi. Quanto sopra previsto non conferisce pertanto al Committente alcun diritto a chiedere la risoluzione del contratto, né a ritardare i pagamenti, nei termini pattuiti nelle condizioni particolari.

6) PROROGHE NEL NOLEGGIO

Eventuali proroghe del noleggio dovranno essere richieste per iscritto almeno sette giorni prima del termine previsto per lo smontaggio e potrà essere negata in presenza di fondati e documentati motivi.

7) MANOMISSIONI

L'ancoraggio del ponteggio non dovrà essere manomesso, per alcuna ragione dal Committente se non previo assenso scritto della RIVOLTA PONTEGGI. Il Committente manleva sin d'ora la RIVOLTA PONTEGGI da ogni eventuale danno conseguente a manomissioni dell'ancoraggio o di altre parti del ponteggio, da chiunque effettuate e nei confronti di tutti, compresi terzi.

8) FURTI

La RIVOLTA PONTEGGI non si assume alcuna responsabilità, civile e penale, per i furti che venissero posti in essere da terzi a danno dei beni di proprietà altrui.

9) PUBBLICITA'

La RIVOLTA PONTEGGI avrà il diritto di esporre sul ponteggio liberamente e senza corrispondere alcun compenso la propria insegna ovvero cartelli pubblicitari propri e/o di terzi. Gli eventuali contratti con imprese di pubblicità potranno essere stipulati dalla sola RIVOLTA PONTEGGI, che incasserà i relativi proventi, essendo a ciò autorizzata ad ogni effetto dal Committente, che pertanto rinuncia ad ogni compenso per tale titolo, sia dalla RIVOLTA PONTEGGI che dalle imprese di pubblicità.

10) DANNI E ASSICURAZIONE

La RIVOLTA PONTEGGI è assicurata con primaria compagnia di assicurazione per danni eventualmente derivati dall'installazione e dallo smontaggio delle strutture, a pena di decadenza eventuali danni rovocati dagli operai/montatori durante le operazioni di montaggio delle strutture a persone, cose od animali dovranno essere denunciati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Committente alla RIVOLTA PONTEGGI entro e non oltre il termine di decadenza di giorni 2 dalla data del loro accadimento. La sussistenza di tali danni non autorizza comunque il Committente a trattenerne importi di denaro dalle fatture ovvero a procrastinare o non effettuare i pagamenti.

11) CLAUSOLA PENALE

In caso di ritardato pagamento, anche parziale, per qualsiasi causa o motivazione, delle somme pattuite la RIVOLTA PONTEGGI avrà il diritto di:

- richiedere la corresponsione di interessi moratori fissati sommando una maggiorazione del 30% (trenta per cento) al tasso "EURIBOR lettera tre mesi" rilevabile sul quotidiano Il Sole 24 Ore;
- procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del Committente senza necessità di preventiva messa in mora, con contestuale immediato smontaggio della struttura;
- rifiutare lo smontaggio della struttura procedendo all'immediato blocco dei relativi accessi.

12) CLAUSOLA "SOLVE ET REPETE"

(Art. 1462 c.c. - Clausola limitativa delle proponibilità delle eccezioni). Il Committente si impegna a versare integralmente gli importi dovuti prima di sollevare qualsivoglia contestazione o eccezione alla RIVOLTA PONTEGGI.

13) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la RIVOLTA PONTEGGI Srl avrà il diritto di risolvere il presente contratto, senza necessità di preventiva messa in mora, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo, ovvero di una frazione delle proroghe entro giorni 8 dalla data della scadenza;
- ritardo o mancato pagamento del prezzo o di parte di esso, per qualsiasi titolo o ragione, alle scadenze convenute contrattualmente;
- mancato rispetto da parte del Committente dei propri obblighi;
- sottoposizione del Committente a fallimento ovvero a procedure concorsuali in genere.

In caso di risoluzione la RIVOLTA PONTEGGI avrà diritto a percepire gli importi maturati in uno con gli interessi di mora previsti contrattualmente. Avrà inoltre il diritto di procedere a suo insindacabile giudizio allo smontaggio della struttura ovvero a mantenerla montata sino al pagamento. In quest'ultima ipotesi la RIVOLTA PONTEGGI potrà ostruire gli accessi e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla permanenza della struttura.

14) MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione alle intese contenute nella presente scrittura sarà valida ed opponibile tra le parti unicamente se effettuata in forma scritta e con manifesta volontà di variazione delle intese qui in ogni caso raggiunte.

15) ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto, anche per connessione e garanzia, il Committente e la RIVOLTA PONTEGGI, a mezzo dei legali rappresentanti pro-tempore, riconoscono a tutto gli effetti dillege la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

RIVOLTA PONTEGGI SRL

RIVOLTA PONTEGGI S.R.L.
-20- Circonscrizione n. 17
Assise C.O. n. 12 (P. n. 6. 1901)
Partenza: 02/24647790/02/24647790
Tel. 02/30.50288 + Fax 02/22.558428

Timbro e Firma
Il Committente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 il Committente dichiara di avere preso completa visione delle sue stesse condizioni generali di contratto, e di accettarle tutte in modo singolo e nella loro globalità. In particolare dichiaro di avere letto, approvato e accettato specificatamente le clausole sopra riportate ai numeri 1 (Oggetto); 2 (Decorrenza); 3 (Oneri del Committente); 5 (Montaggio/smontaggio delle strutture); 6 (Proroghe); 7 (Manomissioni); 9 (Pubblicità); 10 (Danni e assicurazioni); 11 (Clausola penale); 12 (Solve et repete); 13 (Clausola compromissoria); 15 (Elezione foro)

RIVOLTA PONTEGGI SRL

RIVOLTA PONTEGGI S.R.L.
-20- Circonscrizione n. 17
Assise C.O. n. 12 (P. n. 6. 1901)
Partenza: 02/24647790/02/24647790
Tel. 02/30.50288 + Fax 02/22.558428

Timbro e Firma
Il Committente